



COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 30/09/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020

L'anno 2020 il giorno **trenta** del mese di **Settembre** alle ore **20:30** nella sede dell'Amministrazione comunale, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

Cognome Nome	Carica	P/A
SISTI ROBERTA	Sindaco	P
DOSSI FILIPPO SEBASTIANO	Consigliere	P
OMETTO MAURO	Consigliere	P
VERZELETTI EVA SIMONA	Consigliere	P
FERRARI GIUSEPPE	Consigliere	A
BULGARO GIULIANA	Consigliere	P
CAZZAGO ALESSANDRO	Consigliere	P
POLETTI GIOVANNI	Consigliere	P
CAPITANIO CRISTINA	Consigliere	P
MONDINI LUCA	Consigliere	A
ORLANDI GIOVANNA	Consigliere	A
SQUASSONI MICHELA	Consigliere	P
LECCI ALESSANDRO	Consigliere	P

Totale Presenti 10 Totale Assenti 3

Assiste all'adunanza il Segretario comunale, Dott. Antonio Tommaselli, che provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto il numero legale dei presenti, il Sindaco, Dott.ssa Roberta Sisti, assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 37 del 19/12/2019 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di Previsione 2020-2022 e i relativi allegati, nonché le deliberazioni riguardanti le tariffe e le aliquote relative ai tributi quantificati secondo la normativa allora vigente riservandosi di intervenire successivamente, nei termini di legge, per deliberare le aliquote, le detrazioni di imposta e il relativo regolamento della nuova imposta IMU così come poi disciplinato legge di Bilancio 2020.

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), con cui, dal 1° gennaio 2014, veniva istituita l'Imposta Unica Comunale "IUC", composta da TASI, TARI e dalla stessa IMU.

Visto il comma 738, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che dispone che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

Considerato pertanto che la TASI risulta soppressa e che viene istituita la c.d. "Nuova IMU", che non rappresenta una nuova imposta, ma piuttosto l'accorpamento di IMU e TASI in un unico prelievo e in un'unica aliquota, al fine di semplificare i tributi locali, sia per i contribuenti che per gli enti locali, evitando la duplicazione tariffaria generata dal 2014 con l'istituzione della TASI.

Richiamati inoltre:

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede l'approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il comma 2 dell'art. 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, modificato in ultima istanza dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, dal che fissa il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del Decreto Legge n. 34/2020 che uniforma i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU al termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.

Visto l'articolo unico, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), e ss.mm.ii. il quale ha stabilito che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. Per il solo anno 2020 tali termini sono stati differiti rispettivamente al 31 ottobre e 16 novembre dal DL n. 18 del 17.03.2020.

Richiamata la Risoluzione 1/DF/2020 del 18/02/2020 relativa ai "Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)".

Considerato che alla luce delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2020, la "manovrabilità" delle aliquote e le detrazioni della nuova IMU può essere sintetizzata e confrontata con le aliquote IMU e Tasi applicate nel 2019 come di seguito:

ALIQUOTE APPLICATE NELL'ANNO 2019		ALIQUOTE APPLICABILI CON NUOVA IMU 2020			tipo di immobile
IMU	TASI	base	massima	minima	
0,35%	0,20%	0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,00%	0,10%	0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	0,00%	0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,76%	0,20%	0,86%	1,06%	0,00%	fabbricati gruppo "D"
0,76%	0,20%	0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

Evidenziato che l'art. 1, commi 744 e 753, della Legge n. 160/2019 prevede il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Visto il comma 758, lettera d) dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che conferma anche per il 2020 che sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Dato atto che nella predetta circolare n. 9/1993 il Comune di Torbole Casaglia è qualificato come Comune non montano.

Considerato che l'Amministrazione Comunale, come manifestato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, intende mantenere per l'anno 2020 le medesime condizioni previste per il 2019 dal prelievo tributario di IMU/TASI, nonostante non sia più operante il blocco tributario introdotto dal comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015 e s.m.i..

Ritenuto pertanto di voler deliberare le nuove aliquote e le detrazioni per l'anno 2020 nella misura di una somma algebrica tra quelle precedentemente previste per IMU e TASI, come meglio evidenziato nella tabella seguente:

ALIQUOTE APPLICATE NELL'ANNO 2019		ALIQUOTE NUOVA IMU 2020	TIPO DI IMMOBILE
IMU	TASI	base	
0,35%	0,20%	0,55%	Abitazione principale di lusso
0,00%	0,10%	0,10%	Fabbricati rurali strumentali
0,00%	0,10%	0,10%	"Beni merce"

0,76%	0,00%	0,76%	Terreni agricoli
0,76%	0,20%	0,96%	Fabbricati gruppo "D"
0,76%	0,20%	0,96%	altri immobili

Richiamata altresì la propria deliberazione, in data odierna con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria.

Visto l'articolo 22 del nuovo Regolamento che conferisce al Consiglio, in sede di determinazione delle aliquote IMU di determinare la misura dell'aliquota ridotta nel caso in cui l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza (C2, C6 e C7 limitatamente ad un'unità per ciascuna categoria) sia posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Ritenuto di approvare pertanto l'aliquota ridotta per l'anno 2020 da applicarsi all'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza (C2, C6 e C7 limitatamente ad un'unità per ciascuna categoria) posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nella seguente misura:

ALIQUOTE APPLICATE NELL'ANNO 2019		ALIQUOTE NUOVA IMU 2020	TIPO DI IMMOBILE
0,76%	0,20%	0,55%	Abitazioni A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza (C2, C6 e C7 limitatamente ad un'unità) posseduta da anziani o disabili con residenza in istituti

Visto il vigente art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Visto lo Statuto Comunale.

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Contabile, Finanziaria e tributaria, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000.

Acquisito al protocollo comunale n. 11178 del 23.09.2020 l'allegato parere dell'Organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del vice Sindaco, Assessore al Bilancio, Filippo S. Dossi, e dato atto che non vi sono stati interventi da parte dei Consiglieri presenti.

Dato atto che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e depositata presso l'ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.

Con 8 voti favorevoli e 2 astenuti (Squassoni e Lecci) espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1) Di stabilire le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria per l'anno 2020, come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	ALIQUOTE
Abitazione principali e relative pertinenze (solo per le abitazioni nella categoria A1 A8 e A9)	0,55%
fabbricati rurali strumentali	0,10%
"beni merce"	0,10%
Terreni agricoli	0,76%
Fabbricati gruppo "D"	0,96%
altri immobili	0,96%
Abitazioni A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza (C2, C6 e C7 limitatamente ad un'unità) possedute da anziani o disabili con residenza in istituti	Aliquota ridotta 0,55%

- 2) Di stabilire che dall'anno 2020 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari a euro 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 3) Di dare atto che per effetto della presente deliberazione che entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019, il 1° gennaio 2020, si intendono revocate le deliberazioni di Consiglio comunale n. 30 e n. 31 del 19 dicembre 2020 aventi ad oggetto rispettivamente "TASI ANNO 2020 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE" e "IMU ANNO 2020 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE".
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente entro il termine del 31 ottobre p.v. al Ministero dell'Economia e delle Finanze in base alla normativa richiamata in premessa, al fine della pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 16 novembre 2020.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisatane la necessità, con 8 voti favorevoli e 2 astenuti (Squassoni e Lecci),

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Roberta Sisti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Tommaselli

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)



COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

IL REVISORE DEI CONTI

VERBALE n. 39/2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto il “APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020”.

L’anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di settembre, presso la propria sede, l’Organo di Revisione - Revisore Unico dei Conti - Dott. Giampaolo Borella, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 28 Novembre 2018 dichiarata immediatamente eseguibile, esamina la documentazione ricevuta al fine di esprimere il parere di competenza sulla materia in oggetto.

IL REVISORE DEI CONTI

Richiamato l’art. 239 del D.lgs.vo 8 agosto 2000, n. 267 (Funzioni dell’Organo di Revisione).

Considerato che il sopra citato articolo, al comma 1, lettera b), punto 7, prevede che l’organo di revisione economico-finanziaria esprima parere in materia di “proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”.

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto.

Vista, in particolare, l’articolazione delle aliquote del nuovo tributo IMU in approvazione.

Dato atto che con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del sopra citato atto deliberativo si adegua l’applicazione della nuova IMU alla nuova disciplina tributaria introdotta dalla Legge n. 160/2019 e alle norme vigenti.

Ravvisati i presupposti e il rispetto delle norme citate,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale all'oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020” anche con riferimento alla congruità, coerenza, attendibilità contabile.

L'Organo di Revisione - Revisore Unico dei Conti -
Dott. Giampaolo Borella